

Codice A1707B

D.D. 14 ottobre 2021, n. 878

PSR 2014-2020 - DGR n. 1-3841 del 01.10.2021 - Periodo di estensione per gli anni di programmazione 2021 e 2022 - Operazione 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilita' delle aziende agricole" - Bando 2021 - Correzione errori materiali alla DD n. 873 del 12.10.2021



ATTO DD 878/A1700A/2021

DEL 14/10/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

OGGETTO: PSR 2014-2020 - DGR n. 1-3841 del 01.10.2021 - Periodo di estensione per gli anni di programmazione 2021 e 2022 - Operazione 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilita' delle aziende agricole" - Bando 2021 – Correzione errori materiali alla DD n. 873 del 12.10.2021

Visti:

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR); disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte;

vista la DGR n. 1-3841 del 01.10.2021 con la quale, tra l'altro, è stata disposta l'emanazione di un bando 2021 relativo all'Operazione 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilita' delle aziende agricole" sono stati approvati i criteri di selezione per l'emanazione del

bando medesimo, ed è stata destinata per l'attuazione di detto bando una dotazione finanziaria complessiva di euro 28.000.000,00 di fondi FEASR ordinari (cd. "FEASR QFP"), di cui euro 4.588.509,60 di quota di cofinanziamento regionale;

vista la Decisione della Commissione Europea C(2021)7355 del 6 ottobre 2021 che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte, Italia, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7456 del 28 ottobre 2015;

considerato che il sopraccitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 17 e 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l'altro, l'Operazione 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole", la quale prevede la concessione di sostegni e contributi per agevolare l'ammodernamento delle aziende agricole;

vista la DD n. 873 del 12.10.2021 relativa all'approvazione del bando l'Operazione 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole" per l'anno 2021;

considerato che al punto "FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E VERIFICA DELLE DOMANDE PRESENTATE" è riportato il paragrafo:

"Gli uffici istruttori, in base alle risultanze della verifica istruttoria effettuata, provvederanno a respingere le domande che risulteranno non ammissibili e ad ammettere al sostegno le domande ammissibili assegnando al richiedente il termine massimo di 15 mesi (18 mesi per le zone di montagna) per il completamento degli interventi finanziati con l'Operazione 4.1.1, termine eventualmente prorogabile su domanda del richiedente, per un massimo di 3 mesi, soltanto per giustificati motivi come specificato nel successivo punto "Proroghe";

riscontrata la presenza di un errore materiale relativo all'indicazione del termine massimo ammesso per il completamento degli interventi in zone non montane;

ritenuto pertanto necessario correggere tale errore materiale sostituendo il paragrafo sopra citato con il seguente:

"Gli uffici istruttori, in base alle risultanze della verifica istruttoria effettuata, provvederanno a respingere le domande che risulteranno non ammissibili e ad ammettere al sostegno le domande ammissibili assegnando al richiedente il termine massimo di 12 mesi (18 mesi per le zone di montagna) per il completamento degli interventi finanziati con l'Operazione 4.1.1, termine eventualmente prorogabile su domanda del richiedente, per un massimo di 3 mesi, soltanto per giustificati motivi come specificato nel successivo punto "Proroghe";

visto che la presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2021 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 del 14.10.2014;

visto l'articolo 26, comma 1 del d.lgs n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati" che prevedono la pubblicazione di informazioni relative al procedimento;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso;

IL VICEDIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001;
- gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23;
- la l.r. n. 7/2001;

DETERMINA

Sulla base delle considerazioni riportate in premessa, in riferimento al PSR 2014-2020 del Piemonte, Operazione 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilita' delle aziende agricole" ed in riferimento alla DD n. 873 del 12.10.2021 di approvazione del bando anno 2021:

all'allegato A al punto "FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E VERIFICA DELLE DOMANDE PRESENTATE" il paragrafo:

"Gli uffici istruttori, in base alle risultanze della verifica istruttoria effettuata, provvederanno a respingere le domande che risulteranno non ammissibili e ad ammettere al sostegno le domande ammissibili assegnando al richiedente il termine massimo di 15 mesi (18 mesi per le zone di montagna) per il completamento degli interventi finanziati con l'Operazione 4.1.1, termine eventualmente prorogabile su domanda del richiedente, per un massimo di 3 mesi, soltanto per giustificati motivi come specificato nel successivo punto "Proroghe");

è sostituito con il seguente paragrafo:

"Gli uffici istruttori, in base alle risultanze della verifica istruttoria effettuata, provvederanno a respingere le domande che risulteranno non ammissibili e ad ammettere al sostegno le domande ammissibili assegnando al richiedente il termine massimo di 12 mesi (18 mesi per le zone di montagna) per il completamento degli interventi finanziati con l'Operazione 4.1.1, termine eventualmente prorogabile su domanda del richiedente, per un massimo di 3 mesi, soltanto per giustificati motivi come specificato nel successivo punto "Proroghe");

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2021 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del

decreto legislativo 33/2013 s.m.i, sul sito della Regione Piemonte sezione “Amministrazione trasparente”.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010.

IL VICEDIRETTORE

Firmato digitalmente da Luisa Ricci